

Cos'è la Mediazione?

La mediazione è l'attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.

Che differenza c'è tra conciliazione e mediazione?

La mediazione è il procedimento che ha inizio con l'istanza; la conciliazione è la composizione della controversia (accordo raggiunto) a seguito dello svolgimento della mediazione.

Che differenza c'è tra mediazione ed arbitrato?

L'arbitrato è una forma di processo gestito da soggetti terzi scelti dalle parti per definire e decidere la controversia tra loro insorta, derogando alla giurisdizione ordinaria. Il procedimento termina con una decisione degli arbitri che avrà carattere vincolante tra le parti.

La mediazione è l'attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia. L'accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è vincolante tra le parti, è omologato, su istanza di parte, dal giudice e costituisce titolo esecutivo.

Quanti tipi di mediazioni esistono?

La mediazione può essere:

- a) facoltativa, cioè scelta dalle parti;
- b) demandata; quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione;
- c) obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti devono aver tentato senza successo la mediazione.

Quali sono le materie in cui è obbligatoria la mediazione?

Dal 21 marzo 2011 la mediazione è obbligatoria nei casi di controversie in materia di:

- a) diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto, servitù di passaggio, ecc.)
- b) divisione;
- c) successioni ereditarie;
- d) patti di famiglia;
- e) locazione;
- f) comodato;
- g) affitto di aziende;
- h) risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- i) contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Dal 20 marzo 2012 la mediazione è obbligatoria nei casi di

le controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

In ogni caso la normativa precisa che lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

Chi è il Mediatore?

Il mediatore è un professionista con requisiti di terzietà che, in modo imparziale e senza potere decisionale, assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia

Quali sono le funzioni del Mediatore?

Il mediatore partecipa all'incontro con l'unico scopo di aiutare le parti a trovare un accordo. Non deve né può decidere e non deve dare nessun parere tecnico sulla vicenda di cui si discute.

Il mediatore:

- aiuta le parti a spiegare meglio i loro problemi e le rispettive pretese;
- fa dialogare le parti fra loro;
- aiuta le parti, con specifici incontri separati, ad individuare i propri interessi;
- incoraggia le parti a sviluppare nuovi punti di vista e nuove alternative su cui articolare, ove possibile, un accordo;
- avvicina le posizioni e gli interessi delle parti, con l'obiettivo di migliorare le relazioni reciproche, affinché possano collaborare a raggiungere un accordo

Quali sono gli obblighi del mediatore?

Il mediatore è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite dalle parti durante il procedimento di mediazione, anche nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

Il mediatore, prima di accettare l'incarico, deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità con cui dichiara:

- a) di non avere alcuna relazione con le parti e/o i loro difensori che possa incidere sulla propria indipendenza o imparzialità;
- b) di non avere alcun interesse personale e/o economico, diretto od indiretto, relativo all'oggetto della controversia;

c) di non aver alcun pregiudizio e riserva nei confronti della materia del contendere

Il mediatore esegue personalmente la sua prestazione

Chi può accedere alla mediazione?

Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili

Come si attiva una mediazione?

Per avviare un tentativo di mediazione è necessario depositare istanza, presso la Segreteria dell'Organismo di mediazione, utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito internet.

Nella domanda devono essere indicati:

- il nome dell'Organismo di mediazione;
- le generalità ed i recapiti delle parti e, se nominati, degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti;
- l'oggetto della controversia;
- le ragioni della pretesa;
- il valore della controversia, sulla base dei criteri indicati nel c.p.c.

Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali.

La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.

La domanda di mediazione può essere depositata:

- personalmente presso la sede di "Progetto Impresa srl" – Via Paolo VI n. 35. – orari ufficio dal lun. al ven. 9,00 – 12,45 anche dalle 16,00 alle 18,00; o presso sedi secondarie
- via posta a: Ufficio Conciliazione Progetto impresa srl –
Via Paolo VI n. 35 84018 Scafati

L'Organismo di mediazione designa il mediatore e fissa la data del primo incontro entro 15 giorni dal deposito della domanda.

La Segreteria invia alle parti chiamate in mediazione la domanda e comunica la data del primo incontro con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione.

La Segreteria comunica alla parte che ha attivato la procedura la data dell'incontro

Quale disciplina si applica al procedimento di mediazione?

Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'Organismo di mediazione scelto dalle parti.

Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

Entro quanto tempo deve essere fissato il primo incontro di mediazione?

Il Responsabile dell'Organismo di Mediazione fissa il primo incontro entro 15 giorni dalla data del deposito della domanda.

Qual è la durata massima del procedimento di mediazione?

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi, salvo diversa concorde volontà delle parti., decorrente dalla data di deposito della domanda di mediazione e non è soggetta alla sospensione feriale

Come si svolge il procedimento di mediazione?

All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell'Organismo di mediazione fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'Organismo di Mediazione .

Le parti partecipano personalmente all'incontro. In casi particolari, tramite apposita delega scritta, possono farsi sostituire dal un proprio rappresentante informato dei fatti e munito dei necessari poteri.

Le parti possono farsi assistere da un difensore e/o consulente di fiducia.

Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente.

Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.

E' possibile avviare una mediazione durante il processo?

Nel corso del processo le parti, anche su invito del giudice, possono sempre esperire la mediazione.

La mediazione può essere disposta in sede di giudizio d'appello?

Il giudice, anche in sede di giudizio d'appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione.

Se viene attivato un procedimento di mediazione obbligatorio, ma la parte chiamata non si presenta all'incontro ?

Quando il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010, il mediatore forma verbale di mancata conciliazione dando atto della mancata

partecipazione della parte. Dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.c.

Che efficacia ha il verbale di conciliazione ?

Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione d'ipoteca giudiziale.

Il verbale d'accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo di mediazione.

Nelle controversie transfrontaliere di cui alla direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

Sono previste agevolazioni fiscali per la mediazione ?

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di Euro 50.000,00, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Alle parti che corrispondono l'indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito di imposta fino alla concorrenza di € 500,00 che in caso di insuccesso della mediazione, è ridotto della metà

Se viene attivato un procedimento di mediazione obbligatorio, ma la parte chiamata non si presenta all'incontro ?

Quando il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010, il mediatore forma verbale di mancata conciliazione dando atto della mancata partecipazione della parte. Dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.c.

